

Accordo Quadro

Oggetto: Accordo di collaborazione tra ICCREA Banca S.p.A. e Agrocepi – Federazione Nazionale Agroalimentare.

Accordo Quadro

tra

ICCREA Banca Spa in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, Codice Fiscale e Partita IVA 04774801007, in persona del Dott. Carlo Napoleoni in qualità di Responsabile Divisione Impresa domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma (RM)

(di seguito per brevità anche denominata “ICCREA” ovvero “Banca”)

e

Agrocepi - Federazione Nazionale Agroalimentare con sede legale in Corso del Rinascimento, 69 - 00186 Roma, Codice Fiscale 97924930585, in persona di Corrado Martinangelo, in qualità di Presidente Nazionale protempore;

(di seguito per brevità anche denominata “Agrocepi”)

(Agrocepi e ICCREA di seguito per brevità anche denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”),

Premesso che

- Agrocepi riunisce persone fisiche, imprese agricole (in forma singola o associata), imprese agroindustriali, della pesca e dell’acquacoltura, e altri soggetti con finalità coerenti e nel rispetto dello statuto della Confederazione Europea delle Piccole e Medie Imprese (di seguito, gli “**Associati**”) ed inoltre promuove, rappresenta, assiste, tutela, stimola e coordina gli Associati, per favorirne il consolidamento e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese e filiere.

- Iccrea è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche “GBCI”), di cui esercita la direzione e il coordinamento e, in tale veste, ha lo scopo prevalente di rendere più completa, intensa ed efficace l'attività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e Artigiane Affiliate (di seguito anche “le BCC”), sostenendole nella loro attività di promozione dello sviluppo locale anche con riferimento ad uno sviluppo economico energeticamente sostenibile;
- -Agrocepi e ICCREA, ciascuna per quanto di propria competenza, ritengono di comune interesse avviare tra loro una collaborazione finalizzata a fornire opportunità di crescita agli Associati, al fine di migliorare la loro competitività, favorire i loro investimenti e definire insieme progetti innovativi e sostenibili in Italia e all'estero.
- ICCREA, consapevole che il settore gioca un ruolo primario per lo sviluppo del territorio e più in generale del sistema Paese, ha fortemente potenziato le proprie strutture specialistiche, avvalendosi di uno specifico *know how* a favore dell'agricoltura, maturato nel tempo, supportato da una rete dedicata sul territorio, una filiera creditizia dedicata, un team centrale e un team di specialisti territoriali;
- Agrocepi e ICCREA ritengono di reciproco interesse la definizione di un Accordo quadro (di seguito “Accordo”) per facilitare agli associati, anche attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali associative e/o di servizio, l'accesso a servizi consulenziali, iniziative e prodotti della Banca, come meglio di seguito individuati.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 Oggetto dell'Accordo

Quanto contenuto nelle premesse (incluse le eventuali future modifiche e/o integrazioni alle stesse) costituisce parte integrante del presente Accordo.

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo intendono avviare un percorso di collaborazione, senza vincoli di esclusiva, per dare supporto agli Associati attraverso una

facilitazione di accesso ai servizi consulenziali specifici, iniziative di settore e prodotti della Banca.

A tale scopo le parti intendono definire, in tale sede, i principali ambiti di collaborazione, nel pieno rispetto delle rispettive competenze e attività.

Resta fermo, in ogni caso, che la sottoscrizione dell'Accordo non comporta, né per Agrocepi né per ICCREA, alcun impegno vincolante.

Agrocepi resta del tutto estranea ai rapporti di natura contrattuale che interverranno fra i propri Associati e la Banca, in nessun caso rispondendo, né direttamente né in garanzia, per eventuali inadempimenti o informazioni incomplete o inesatte fornite dall'Associato alla Banca.

Iccrea resta del tutto estranea ai rapporti fra Agrocepi e i suoi Associati, in nessun caso rispondendo, né direttamente né in garanzia, per eventuali inadempimenti.

Art. 2 Modalità di svolgimento delle attività.

Lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo è effettuato dalle Parti con organizzazione, gestione e rischio a proprio carico, essendo le Parti soggetti economici indipendenti, al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità o di coordinamento tra loro, e senza assumere alcun rapporto di mediazione, agenzia, per sé o per i propri dipendenti, né altro vincolo di natura subordinata, trattandosi esclusivamente di attività come sopra descritta, resa in forma autonoma, senza alcun reciproco vincolo di opera, di territorio o d'altra natura.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività dell'Accordo secondo la propria diligenza professionale, e nel più rigoroso rispetto della normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

Il presente incarico non attribuisce alle Parti alcun potere di rappresentanza reciproca.

Nell'esercizio della propria attività, ciascuna Parte non ha alcun potere di concludere contratti in nome e/o per conto dell'altra, né di impegnarla in alcun altro modo. Analogamente, è fatto divieto a ciascuna Parte di riscuotere crediti dell'altra presso la clientela, nonché di incassare e/o trattenere somme a qualunque titolo.

Art. 3 Ambiti di collaborazione

La collaborazione riguarderà, in particolare, i seguenti macro ambiti di intervento ritenuti prioritari per il sostegno degli Associati:

1. sviluppo di una consulenza specialistica dedicata alle imprese associate a Agrocepi in sinergia con le singole Articolazioni Territoriali;
2. sviluppo di una cultura creditizia per facilitare un più ampio accesso agli strumenti di credito adatti ai bisogni delle imprese associate e per sviluppare la crescita manageriale delle stesse, il ricambio generazionale, l'aggregazione e l'internazionalizzazione;
3. sviluppo di progetti per l'innovazione e la valorizzazione delle filiere e/o reti di impresa;
4. sostegno alla maggiore prossimità ed interazione tra le rispettive "Reti" territoriali, ovvero tra le BCC [e le altre Società del GBCI] e le Articolazioni territoriali di Agrocepi;
5. sviluppo di una stretta collaborazione per la consulenza e messa in atto dei progetti di investimento di cui al PNRR di prossima emanazione;
6. sviluppo di tavoli di lavoro come infra dettagliati;
7. supporto strategico ai Contratti di Filiera e di Distretto oltre ad ulteriori iniziative di sviluppo sul sostegno delle filiere agroalimentari.

Art. 4 Attività delle Parti

ICCREA e Agrocepi si dichiarano disponibile a collaborare ai fini dell'individuazione delle migliori modalità operative per garantire una consulenza specialistica dedicata agli Associati e supportarli nella fase di accesso al credito.

Le Parti concordano sul fatto che le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito e/o per la stipula di contratti relativi ad altri prodotti o servizi sono esclusivamente soggette ad autonoma e discrezionale valutazione di ICCREA e/o della società del GBCI cui il servizio/prodotto si riferisce.

Art. 5 Gestione dell'Accordo

Nello spirito di collaborazione tra le Parti potranno essere valutate, oltre a quanto previsto dal presente Accordo, nuove iniziative, idee, progetti rivolti alla promozione del settore.

Al fine di consentire un costante presidio delle iniziative e valutare le migliori modalità di sviluppo, le Parti concordano sulla necessità di istituire un “tavolo di coordinamento nazionale”, al fine di:

- pianificare tavoli di lavoro volti alla condivisione delle esigenze del settore su tematiche normative, di filiera, di garanzie pubbliche e di iniziative Mipaaf, per dare la possibilità alla Banca di proporre soluzioni dedicate;
- pianificare sessioni e forum di lavoro anche territoriali volti allo sviluppo di tematiche di sviluppo dell’agroalimentare e pianificare attraverso incontri periodici attività congiunte sul comparto.

Il tavolo di coordinamento vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale di Agrocepi e/o di suoi delegati e, per Iccrea, dei componenti dell’Area Chief Business Officer – Divisione Impresa e Unità Organizzativa Crediti Agrari in persona del Responsabile e/o suoi componenti.

Per le sessioni e forum di lavoro i firmatari del presente Accordo individueranno di volta in volta i propri delegati per settori di competenza.

Le sessioni e forum di lavoro vedranno la partecipazione di rappresentanti individuati da ICCREA per settori di competenza e di delegati individuati da Agrocepi in rappresentanza dell’associazione e delle Imprese aderenti.

Le Parti si rendono disponibili all’avvio di un tavolo di coordinamento *ad hoc* per l’analisi congiunta delle filiere agroalimentari e per l’individuazione delle migliori modalità di supporto alla loro crescita e sviluppo, anche con l’ingaggio di eventuali altri Stakeholders.

Le Parti concordano altresì che per facilitare il contatto tra le rispettive sedi saranno programmate iniziative congiunte a livello locale e settoriale, al fine di sviluppare la massima efficacia nella relazione con gli Associati.

Art. 6 Iniziative di promozione, comunicazione e divulgazione

Le Parti provvedono a promuovere, presso i rispettivi canali di comunicazione e siti web il presente Accordo, organizzando, altresì, eventi di carattere seminariale su specifiche tematiche di interesse delle imprese associate a Agrocepi.

Art. 7 Durata dell'accordo

Il presente Accordo avrà validità annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso e si rinnoverà di anno in anno alla scadenza tramite scambio di corrispondenza attraverso raccomandata A/R o mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo.

Art. 8 Diritto di recesso delle Parti

Le Parti hanno facoltà di recedere dall'Accordo in qualunque momento, a mezzo lettera raccomandata A.R., inviata agli indirizzi di cui al successivo Art. 13.

Il recesso sarà operante trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L'esercizio della facoltà di recesso non attribuisce diritto al riconoscimento per le Parti di alcuna penalità.

Art. 9 Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano all'osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore esecuzione del presente Accordo, delle norme in materia di tutela della privacy (D.lgs. n.196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, e Reg. UE n. 679/2016).

Le Parti, a tal fine, prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.

Art. 10 Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse ha diritto esclusivo di utilizzo del proprio marchio e di ogni altro segno distintivo. Pertanto, eventuali campagne pubblicitarie e l'utilizzo reciproco dei rispettivi marchi e di ogni altro segno distintivo (in formato a stampa, formato elettronico e/o telematico e/o materiale promozionale) necessiteranno di preventiva autorizzazione delle Parti le quali saranno, inoltre, tenute a concordare le modalità per il relativo utilizzo.

Agrocepi non svolgerà attività di promozione dei prodotti della Banca. In particolare, Agrocepi nella sua attività non potrà mai svolgere “promozione” di prodotti bancari intesa come “pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela”. Agrocepi dovrà quindi astenersi espressamente da ogni atto riservato alla competenza della Banca.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa, e quindi non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 c.c.

Art. 11 Dichiarazione ex D.Lgs. 231/2001 – Clausola Anticorruzione

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni” di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nell’ambito delle attività previste dall’Accordo, si impegnano ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

Agrocepi prende atto che la Banca ha adottato un proprio codice etico (il “Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.lgs. 231/2001 (il “Modello 231”). L’adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo. Copia vigente del Codice Etico e una sintesi del Modello 231 della Banca, dei quali Agrocepi dichiara di conoscere i contenuti, saranno oggetto di inoltro. Agrocepi si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice Etico ed il Modello 231 adottati dalla Banca e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei documenti citati.

Art. 12 Procedura di composizione dei conflitti

In ordine a tutte le controversie che dovessero derivare dalla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 13 Riferimenti per le comunicazioni

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o consentiti dalle disposizioni del presente Accordo dovranno essere formulati per iscritto e si considereranno efficacemente e validamente eseguiti se inviati via e-mail, sempreché siano indirizzati come segue: